

*Il principio di diritto delle Entrate sulle cessioni di beni in regime di deposito doganale*

06901

06901

# Fattura sempre obbligatoria

## Anche per i non residenti, nonostante l'esenzione dall'Iva

DI FRANCO RICCA

**O**bligo di fattura senza eccezioni per le cessioni di beni in regime di deposito doganale: diversamente che per le altre operazioni extraterritoriali, il documento deve essere emesso da tutti i soggetti passivi dell'Iva, anche se non residenti in Italia. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 2, del 12 gennaio 2023.

Il documento rammenta preliminarmente che, in base all'art. 7-bis del dpr 633/72, le cessioni di beni mobili, fatte salve le specifiche previsioni per taluni casi particolari, si considerano effettuate nel territorio dello stato se hanno per oggetto «beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso». Per la rilevanza territoriale dell'operazione, la norma richiede la coesistenza di due condizioni: una giuridica, relativa alla qualifica del bene, che deve essere nazionale, comunitario o in regime di temporanea importazione e una fisica, ossia l'esistenza del bene nel territorio dello stato.

Di conseguenza, esulano dalla sfera di applicazione dell'imposta le cessioni di beni che, pur soddisfacendo la seconda condizione in quanto situati fisicamente nel territorio, difettano della prima, poiché si trovano in regime di transito esterno, deposito doganale o custo-

dia nelle zone franche. Nondimeno, tali cessioni sono comunque assoggettate all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, co. 6, lett. a), del citato dpr, il quale stabilisce infatti che «la fattura è emessa anche per le...cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis co.1, con l'annotazione operazione non soggetta». Il successivo co. 6-bis), poi, impone ai soli soggetti passivi stabiliti in Italia l'obbligo di emissione della fattura in relazione ad alcune operazioni non territoriali, tra cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Ue.

Ciò posto, in base alla lettura coordinata delle due disposizioni sopra richiamate, l'Agenzia ritiene che, ai sensi dell'art.21, co.6, sussista l'obbligo di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica (recte: del luogo di stabilimento) del cedente.

A margine del documento, si deve rilevare che la norma nazionale, nel qualificare extraterritoriali le cessioni di beni esistenti in Italia, ma carenti del requisito giuridico, non è pienamente conforme alla direttiva Iva, che localizza le cessioni di beni nel paese membro in cui i beni stessi si trovano, assumendo dunque quale unico criterio di localizzazione l'esistenza fisica del bene.

—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1615

